

Informativa Whistleblowing

A. Cos'è il "whistleblowing"?

Di recente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che ha recepito la Direttiva 2019/1937 sul *WHISTLEBLOWING* e che ha raccolto in un unico testo normativo la specifica disciplina che prima era ripartita tra l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, per il settore pubblico, ed i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, per il settore privato.

Il «*whistleblowing*» è un sistema di segnalazioni di violazioni, da parte del dipendente o di un terzo interessato di un'organizzazione pubblica o privata, che ha il coraggio di denunciare atti corruttivi o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza, nel contesto lavorativo, utilizzando canali sicuri e indipendenti per tutelare la propria identità, essendo messi al riparo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, conseguenti la segnalazione.

B. Canali di segnalazione previsti dalla normativa e condizioni di legge per il loro utilizzo

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso canali appositamente predisposti.

La normativa prevede, oltre alla sussistenza di un canale esterno alle organizzazioni, gestito da A.N.A.C. nonché alla facoltà per il Segnalante di operare una divulgazione pubblica o sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, anche che gli enti, pubblici e privati, implementino un **canale di segnalazione interna**. Ciò affinché, da un lato, l'accertamento delle violazioni passi attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse, favorendo la responsabilità sociale d'impresa all'interno delle organizzazioni, e, dall'altro lato, i segnalanti, facendo emergere condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

La scelta del canale NON è rimessa alla discrezione del *whistleblower* (Segnalante), in quanto **in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno** e, soltanto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 6 D. Lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

In particolare, è possibile segnalare all'A.N.A.C. solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo – anche se obbligatorio – non è attivo o, se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D. Lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nei casi in cui sia necessario rivolgere la segnalazione all'ANAC, sarà possibile utilizzare l'apposita piattaforma che l'Autorità mette a disposizione sul proprio sito internet, idonea a garantire la riservatezza del Segnalante. Per ogni informazione relativa a tale canale esterno all'azienda, alle segnalazioni, alle tutele e alle protezioni previste per il Segnalante, nonché alle misure di sostegno a quest'ultimo e alle istruzioni d'uso della suddetta piattaforma, ti invitiamo a consultare il sito internet dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11>.

Quanto alla divulgazione pubblica, essa consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (*social network*). La persona segnalante beneficia della protezione prevista dalla normativa *whistleblowing* se, al momento della divulgazione: a) la persona ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna, ma non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa).

Nel prosieguo del presente documento, troverai esposto tutto quanto ti occorre sapere per procedere a una segnalazione mediante il canale interno predisposto da Mynet.

C. Segnalazioni di illeciti o irregolarità mediante il canale interno

La tua segnalazione, della quale ti ringraziamo, aiuta **MYNET S.r.l. ("MYNET")** a preservare la propria legalità e integrità.

Il sistema di *whistleblowing* di **MYNET**, aggiornato al D.lgs. 24/2023 in materia di *"protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, è stato messo a tua disposizione.

Prima di effettuare una segnalazione, leggi quanto segue per capire meglio cosa stai facendo e come verrà gestita la tua segnalazione.

C.1. Chi può segnalare, quali sono i canali e le modalità di segnalazione messi a disposizione da Mynet?

MYNET ha dato incarico all'**avv. FEDERICA FAZIO**, quale soggetto esterno e autonomo, di ricevere e gestire la segnalazione di condotte illecite da parte di (cd. **Whistleblower o Segnalante**):

- **dipendenti, ivi inclusi i lavoratori a tempo parziale, intermittente e a tempo determinato, lavoratori somministrati, prestatori di lavoro occasionale,**
- **lavoratori autonomi e collaboratori, consulenti, professionisti, agenti,**
- **volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,**
- **soggetti che operino per fornitori di beni e servizi,**
- **amministratori, azionisti, membri degli organi sociali, tutti coloro agiscano in nome e per conto della società**
- **terze parti** che siano a conoscenza di fatti sospetti o eventuali violazioni e abbiano interesse a renderli noti alla società

e messo a disposizione i seguenti canali scritti e orali:

- **un indirizzo di posta ordinaria, cartacea, a cui indirizzare una raccomandata a.r.**, secondo le modalità che troverai spiegate al successivo paragrafo C.2:

Avv. Federica Fazio
Via Timavo, 200
20099 – Sesto San Giovanni (MI)

- **un numero di telefono:**
+39 3472932045

Nel caso di utilizzo della linea telefonica, la segnalazione potrà essere registrata dal gestore su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, previo consenso del Segnalante. In assenza di tale consenso, la segnalazione verrà comunque documentata mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto dovrà essere controfirmato dal Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Al Segnalante verrà fornita copia del resoconto sottoscritto.

Attraverso i suddetti canali, il Segnalante può anche richiedere un **incontro diretto** all'avvocato Fazio, che verrà fissato entro tempi ragionevoli presso lo studio del legale, o, comunque, in locali diversi da quelli aziendali oppure in video conferenza (da svolgersi in luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante). Sempre previo consenso del Segnalante, l'incontro potrà essere registrato. In mancanza di tale consenso o nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (per esempio perché non si dispone di strumenti informatici idonei), verrà stilato un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante, cui verrà fornita copia.

C.2. Come predisporre correttamente la raccomandata in triplice busta

Nel preparare la tua segnalazione scritta da inviare mediante la posta ordinaria con raccomandata a.r., al fine di garantire la tua riservatezza e per permettere la protocollazione parimenti riservata della segnalazione stessa, in conformità con la normativa, è necessario che tu predisponga **due buste**: la prima busta con i tuoi dati identificativi (nome, cognome, rapporto con Mynet, contatto telefonico, email personale) unitamente alla copia del tuo documento di identità in corso di validità; la seconda busta con la segnalazione, così che i dati che ti identificano rimangano separati

dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta** chiusa recante all'esterno la dicitura *"Riservata all'avv. Federica Fazio"* ossia al gestore della segnalazione, seguito dall'indirizzo di spedizione sopra indicato.

Per facilitare la redazione della segnalazione, Mynet mette a tua disposizione, unitamente alla presente informativa e allegato alla stessa, un modulo di segnalazione. Informativa e Modulo saranno sempre consultabili e scaricabili dall'apposita sezione del sito internet di Mynet, dedicata al *Whistleblowing* e che potrai trovare sotto la voce "Azienda" del sito. L'uso del modulo non è obbligatorio, ha solo l'intento di agevolarti nel caso tu voglia effettuare una segnalazione, ad ogni modo potrai scegliere di redigere autonomamente la tua Segnalazione, rammentando quanto indicato al successivo paragrafo D.

C.3. Quando si può segnalare?

Si può segnalare:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (per es. pensionati).

C.4. Cosa si può segnalare?

Non esiste una lista tassativa dei potenziali illeciti che puoi segnalare.

In linea generale i fatti e/o i comportamenti da te segnalati devono avere la potenzialità di minare l'integrità e l'etica aziendale, devono essere di **interesse generale** e non individuale. Essi potranno essere **anomalie, potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell'interesse che a danno dell'Azienda**. Ne devi essere venuto/a a conoscenza nell'ambito del tuo contesto lavorativo.

La segnalazione di illeciti deve essere percepita come un atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l'emergere di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l'integrità dell'Azienda e per l'interesse collettivo.

Mediante i canali sopra indicati, puoi segnalare, a titolo esemplificativo:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 (per esempio: indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'UE per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);
- violazioni, conclamate o sospette, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico della Società;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o che riguardano il mercato interno, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- illeciti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- violazioni di norme in materia di concorrenza e aiuti di stato;
- violazioni di norme in materia di imposta sulle società.

Non puoi però segnalare tramite questo canale questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto individuale di lavoro o rapporti con il tuo superiore gerarchico o con i tuoi colleghi.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

D. Chi riceverà e indagherà la tua segnalazione? – La procedura

La tua segnalazione verrà ricevuta dall'avv. Federica Fazio, soggetto esterno e autonomo, appositamente incaricato della gestione del canale di segnalazione.

Una volta che avrai segnalato, ti sarà rilasciato, al recapito indicato nella comunicazione, un **avviso di ricevimento** della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Si evidenzia che tale riscontro non implica per il gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma è unicamente volto a informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

Se la segnalazione avrà superato il **vaglio di procedibilità e ammissibilità**, ossia la verifica da parte del gestore che la stessa presenti i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, seguirà l'apertura di un'indagine interna (**attività istruttoria**) per accertare i fatti oggetto della tua segnalazione. Al termine di tale fase ti verrà fornito **riscontro**, in ogni caso entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o – in mancanza di tale avviso – entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Si precisa che non è necessario che l'attività di accertamento si concluda entro tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, il riscontro potrà essere definitivo se l'istruttoria sarà conclusa – con comunicazione dell'avvenuta **archiviazione** oppure dell'avvenuto **accertamento della fondatezza** della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti – oppure interlocutorio sull'avanzamento dell'istruttoria ancora non ultimata. Il riscontro in quest'ultimo caso potrà indicare **l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che si intende svolgere**, cui seguirà comunicazione del successivo esito finale.

Cerca di effettuare segnalazioni che siano **il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi fattuali**, al fine di permettere al soggetto deputato di effettuare le verifiche necessarie. Infatti, è necessario, ai fini dell'ammissibilità, che risultino chiare le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto/i fatti oggetto della segnalazione e – ove presenti – le modalità con cui il Segnalante ne è venuto a conoscenza; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Se la tua segnalazione dovesse riguardare lo stesso avvocato Federica Fazio, puoi comunque effettuare la tua segnalazione, inviando una raccomandata a.r. o una comunicazione di posta ordinaria al Presidente del Cda al seguente indirizzo: **Mynet S.r.l., Via Ciro Menotti 14 – 46100 Mantova** indicando espressamente all'interno della comunicazione di voler escludere l'avv. Federica Fazio dal ricevimento della segnalazione.

Dopo avere segnalato, **potresti essere contattato/a dall'avv. Federica Fazio**, che avrà preso in carico la segnalazione, nel corso delle indagini interne che starà effettuando, per la **richiesta di chiarimenti, approfondimenti, documenti o altro**, sempre nel rispetto della tua riservatezza e a garanzia di un'efficace gestione della procedura.

Compatibilmente con le esigenze di confidenzialità delle indagini interne e del loro esito, verrai tenuto/a aggiornato/a sul corso della procedura.

D.1 Segnalazione anonima

Nel caso in cui la segnalazione pervenga al gestore in forma **anonima**, ossia priva delle generalità del Segnalante, qualora la stessa risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione, potrà essere ammessa ed equiparata a una segnalazione ordinaria da parte della società. In ogni caso le segnalazioni anonime verranno conservate dal gestore e, laddove il Segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso dovranno essere riconosciute le tutele previste per il *whistleblower*.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal gestore (avv. Fazio) e sia evidente che si tratti di una segnalazione *whistleblowing* (per es. perché viene esplicitata la dicitura "*whistleblowing*" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione), la stessa va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, all'avv. Federica Fazio, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

E. Riservatezza e protezione da possibili ritorsioni

Le segnalazioni e i dati che vengono inseriti nella comunicazione non possono essere cancellati: questo per garantire che la tua segnalazione non possa essere eliminata o modificata da nessuno. Tuttavia, è importante che tu sappia che la **tua identità e i dati che metti a disposizione rimarranno riservati e confidenziali** per tutta la durata degli accertamenti.

È importante che tu sappia che oltre alla tutela dell'identità del Segnalante, viene garantita anche la tutela dell'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione.

MYNET si impegna affinché coloro che hanno effettuato in buona fede segnalazioni rilevanti, nella ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, precisi e concordanti, non siano oggetto di alcun tipo di ritorsione.

Sono, infatti, state previste specifiche misure a tutela del Segnalante, affinché non sia oggetto di ritorsioni (anche solo tentate o minacciate), discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione. Tali garanzie consistono da un lato, nel **divieto di ritorsioni** per le segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

A titolo meramente esemplificativo, sono considerabili "ritorsioni": il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, la riduzione dello stipendio, l'adozione di misure disciplinari o di sanzioni anche pecuniarie, la coercizione, l'intimidazione, l'ostracismo.

I motivi che hanno indotto il Segnalante a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dalla normativa in tema di *whistleblowing*.

Il Segnalante può **perdere la protezione**: quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia (o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per i medesimi titoli, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele NON sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Ulteriore tutela riconosciuta al Segnalante è la **limitazione della sua responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il Segnalante NON sarà chiamato a rispondere in sede penale, né civile, né amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (Art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative al diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il D. Lgs. 24/2023 pone però due condizioni ai fini dell'operatività di tale limitazione di responsabilità: 1) che al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione; 2) che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (ossia fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e condizioni di accesso alla segnalazione).

Le misure di protezione contemplate dal D. Lgs. 24/2023 si applicano, oltre che al Segnalante, anche:

- al facilitatore (persone fisiche che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno col Segnalante un rapporto abituale e corrente.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete, anche per il settore privato, ad A.N.A.C.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro, comminabili da ANAC, tanto nei confronti della persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni contro il Segnalante, ossia della persona che ha adottato l'atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione, quanto nei confronti della persona che ha suggerito o proposto l'adozione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione.

F. Protezione dei dati personali

La procedura di segnalazione comporta un trattamento di dati personali:

- di natura comune, di natura particolare e giudiziari, eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e documenti a essa allegati,
- relativi a tutte le persone fisiche – identificate o identificabili – a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, c.d. interessati (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali terzi),

- necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina *whistleblowing* la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b), artt. 10 e 88 del GDPR,
- realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni (art. 12, comma 1 D. Lgs. 24/2023),
- rispetto al quale l'esercizio dei diritti degli interessati (es. accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità, opposizione) può essere limitato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (art. 13, comma 3 D. Lgs. 24/2023 e art. 2-undecies Codice Privacy).

Per tutto quanto riguarda i ruoli privacy, il trattamento e la protezione dei dati oggetto delle segnalazioni si rimanda all'Informativa Privacy Whistleblowing, consultabile e scaricabile dal sito internet di Mynet, all'apposita sezione dedicate al *Whistleblowing* sotto la voce "Azienda".

G. Aggiornamento della procedura

La presente procedura di segnalazione delle condotte illecite è oggetto di revisione periodica.

Mantova, 13/02/2026